

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

72.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO TESTA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		CIOCE DANTE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	14, 15, 20
TESTA ANTONIO, <i>Presidente</i> .....	3	CORLEONE FRANCESCO .....	10, 24
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):		FELISETTI LUIGI DINO .....	8, 13, 21
Senatori Gozzini ed altri; MARCHIO ed altri:		GRANATI CARUSO MARIA TERESA .....	21
Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà		MACERATINI GIULIO .....	11
<i>(Approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla IV Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dal Senato) (3831-B)</i> .....	3	MACIS FRANCESCO .....	12, 13, 15, 21
TESTA ANTONIO, <i>Presidente</i> .....	3, 5, 9, 14	MANNUZZU SALVATORE .....	5, 22
	15, 18, 20, 21, 25	ONORATO PIERLUIGI .....	18, 21
BOCHICCHIO SCHELOTTO GIOVANNA .....	18	REGGIANI ALESSANDRO .....	19
CASINI CARLO, <i>Relatore</i> .....	3, 8, 14	RUSSO FRANCO .....	6, 7, 23
CIFARELLI MICHELE .....	17, 24	TRANTINO VINCENZO .....	7, 12, 16
		<b>Votazione segreta:</b>	
		TESTA ANTONIO, <i>Presidente</i> .....	25

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI,  
*Segretario*, legge il processo verbale della  
seduta precedente.

(È approvato).

#### **Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per la seduta odierna i deputati Gitti e Macaluso sono sostituiti rispettivamente dai deputati Nucci e Tassi.

**Discussione della proposta di legge senatori Gozzini ed altri; Marchio ed altri: Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (Approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla IV Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dal Senato) (3831-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Gozzini, Napoleoni, Ossicini, Ulianich, Anderlini; Marchio, Filetti e Giangregorio: « Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà », già approvata, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 5 giugno 1986, modificata dalla IV Commissione permanente della Camera nella seduta dell'11 settembre 1986, e nuovamente modificata dal Senato nella seduta del 25 settembre 1986.

L'onorevole Casini ha facoltà di riferire sulle modifiche introdotte dal Senato.

CARLO CASINI, *Relatore*. Il provvedimento riguardante la riforma dell'ordinamento penitenziario torna a noi modificato con l'introduzione dell'articolo 30. In esso si prevede che le detrazioni di pena previste per la liberazione anticipata, secondo il disposto dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano a partire dal 31 agosto 1981.

Come è noto, l'attuale sistema, al fine di favorire la collaborazione del detenuto al proprio recupero sociale, prevede uno sconto di pena per ogni anno di detenzione. Con le nuove disposizioni, tale detrazione dovrebbe ammontare a 45 giorni a semestre, cioè a circa tre mesi ogni anno di detenzione.

Ricordo che, nella precedente lettura, già si svolse nell'ambito di questa Commissione un approfondito dibattito tendente a stabilire se il termine per usufruire del periodo di abbuono dovesse essere o meno retroattivo. A maggioranza prevalse l'opinione che esso dovesse essere retroattivo, cioè dovesse decorrere dall'inizio della detenzione.

Il Senato ha preferito una soluzione mediana, stabilendo che la retroattività debba decorrere dal 31 agosto 1981. Dal punto di vista teorico, nella mia qualità di relatore, non posso far altro che confermare quanto ho già detto nella precedente occasione: mi riferisco al fatto che è innanzitutto necessario intendersi sulla *ratio* di questo abbuono di pena. Se, infatti, la *ratio* è quella di creare un incentivo affinché il detenuto si comporti bene

e collabori con l'amministrazione in vista del suo recupero, a me pareva allora e pare tuttora che gli aumenti di incentivi — tali sono stati definiti — non possano che riguardare il futuro, essendo destinati ad agire sulla volontà del detenuto, in modo da ottenere il suo reinserimento. Analogamente, se si ponessero come incentivi dei gettoni di presenza per i parlamentari che partecipano alle sedute della Commissione giustizia, sarebbe assurdo stabilire in questo caso la retroattività della disposizione, in quanto essa dovrebbe riguardare soltanto il futuro. In caso contrario, infatti, per tornare alla materia oggetto del nostro esame, si finirebbe per dare allo sconto di pena un significato diverso, cioè quello di un indulto generalizzato ed implicito in ogni condanna, in quanto si saprebbe già di aver diritto a tre mesi l'anno di sconto.

Legata a questa discussione, ve ne era un'altra concernente il modo di computo del periodo di liberazione anticipata. Infatti, se tale periodo deve essere calcolato per intero, ciascuno sosterebbe di essersi sempre comportato bene, proprio al fine di usufruire dell'agevolazione. In realtà, l'abbuono di pena ha altre finalità e, se viene calcolato anno per anno, perde in sostanza il suo significato.

Il Senato, a mio avviso, ha cercato un punto di mediazione e, nel tentativo di accontentare tutti, ha stabilito cinque anni di retroattività, cioè quindici mesi di abbuono. Sebbene dal punto di vista teorico mantenga le mie riserve, tuttavia ritengo che la cosa migliore sia quella di approvare il provvedimento così come è pervenuto dal Senato, in quanto esso viene incontro alle esigenze rappresentate dalla maggioranza che approvò il testo precedente, anche se a questo pone un limite.

Non ho bisogno di aggiungere nient'altro sulla legge in generale, essendomi già espresso in occasione della precedente lettura.

Vorrei, comunque, insistere su un punto. Mi sono occupato con piacere come relatore di questo provvedimento, poiché ritengo che esso sia uno di quelli

più carichi di speranza di tutto il mondo in materia di detenzione: non credo esista in alcun'altra parte della terra — anche sulla base delle modeste ricerche da me svolte — un sistema penitenziario al cui interno siano previste tante possibilità di ridurre o modificare la pena. La normativa al nostro esame cambia completamente non solo l'esecuzione, ma anche il sistema penale nel suo complesso, dal momento che, come ha sottolineato il collega Bonfiglio in questa Commissione, l'attenzione viene spostata in modo assai deciso dalla fase cognitiva a quella esecutiva, con conseguente mutamento della funzione del giure penale dalla prevenzione generale a quella speciale. Viene, dunque, prediletta l'ottica in base alla quale si considera il singolo che si vuole non delinqua più; a tal fine viene creata una serie di meccanismi in sede esecutiva, abbandonando l'orientamento precedente, secondo cui la pena, una volta determinata, deve essere rigidamente eseguita.

Di tutto questo dobbiamo prendere atto, evitando di esprimere riserve sul complesso della normativa che, a mio avviso, è largamente meritevole di lode, anche per essere il frutto di una collaborazione tra tutte le forze politiche; prendendo lo spunto dal tema relativo all'articolo 90, infatti, siamo pervenuti all'elaborazione di un testo che, anche dal punto di vista tecnico, mi sembra decisamente apprezzabile, a differenza di altri approvati in precedenti occasioni. Dopo aver sottolineato l'impegno delle forze politiche e del Governo per la redazione di un testo da me considerato ottimo, vorrei evidenziare come da questo momento gli operatori del mondo della giustizia dovranno considerare nella sua importanza questo cambiamento, preoccupandosi di affrontare due questioni.

In primo luogo, occorrerà trovare i meccanismi di prevenzione generale, onde evitare il ritorno a sistemi di durezza repressiva; a tal fine, si dovrà assolutamente rendere rapido l'accertamento del reato, tenendo presente che un celere svolgimento del processo diventa un'esigenza fondamentale non soltanto per una

ragione di garanzia verso i cittadini, ma anche per una questione di prevenzione generale. Di fronte ad una pena che può essere addirittura vanificata nella sua concretezza, di fronte ad un processo che per i suoi tempi lunghi rischia di essere sempre più distorto, di fronte a fatti particolarmente gravi, la magistratura, la quale finisce sempre per recepire gli orientamenti espressi dall'opinione pubblica, giudica come unica forma di discussione tutto ciò che avviene nella fase precedente la sentenza definitiva: questo è certamente gravissimo, ma risponde a verità. Attraverso un celere svolgimento del processo, si dovrà dunque giungere alla determinazione di una pena anche brevissima, ma rapidamente applicata, piuttosto che alla determinazione di una pena lunga mai eseguita. Si tratta, a mio avviso, di una conseguenza ulteriore della riforma che ci accingiamo a varare.

In secondo luogo la riforma, per non essere un atto di comodo volto a determinare uno sfoltoimento delle carceri e, quindi, un acquietamento delle istanze da quelle provenienti, ma per essere un atto di grande politica penitenziaria e uno strumento di recupero sociale, necessita di strutture efficienti. Evidentemente il discorso riguarda il Corpo degli agenti di custodia, l'intera amministrazione penitenziaria intesa nei suoi elementi personali e reali, nonché le strutture dell'assistenza sociale, in quanto anche i servizi sociali per gli adulti devono essere ripensati e approfonditi. Occorrerà, dunque, impegnarsi in tale direzione.

Nell'occuparmi di questo provvedimento, ho avvertito una grossa carenza relativa allo svolgimento di confronti approfonditi, mirati e minuziosi con le realtà degli altri paesi. Mi domando — lo dico con convinzione e certamente non mosso dal desiderio di compiere qualche viaggio turistico — se davvero non dovremmo avviare con senso di responsabilità un accertamento ricognitivo sul funzionamento dei meccanismi dei sistemi penitenziari in altri paesi aventi ordinamenti diversi dal nostro. Altrimenti, rischiamo con l'approvazione di questa ri-

forma di garantirci con l'utilizzazione di belle parole, limitandoci in realtà a liberare dal carcere alcune persone, senza minimamente preoccuparci della loro condizione e dei problemi della società nel suo complesso.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

**SALVATORE MANNUZZU.** Il testo dell'articolo 30, sul quale si appunta la nostra attenzione, mi sembra simile a quello emendato dalla nostra Commissione in prima lettura. Tuttavia, esso ci lascia notevolmente insoddisfatti, per cui, pur considerando velleitaria la presentazione in questa fase di un emendamento soppressivo, preannuncio il voto contrario del mio gruppo su questo articolo.

Le ragioni della nostra insoddisfazione sono due. La norma sulla liberazione condizionale attiene al diritto penale sostanziale, riguardando la misura della pena. È regola fondamentale e ferma che una norma siffatta debba essere retroattiva. Con ciò, si sarebbe già detto tutto, ma ritengo di dover aggiungere altre considerazioni, che mi sembrano pesanti. Ci troviamo in presenza di una crisi del sistema penale e dello stesso istituto della pena detentiva, crisi di fronte alla quale si risponde da ogni settore fornendo un'unica indicazione, dicendo: « meno carcere ». È difficile poi specificare come realizzare tale orientamento; ma certo un modo possibile, un modo utile consiste nel favorire i detenuti che partecipano alle iniziative di reinserimento appunto con la liberazione anticipata, prevedendo un abbuono di pena maggiore di quello attualmente consentito. Un provvedimento come quello al nostro esame non solo ha la funzione di incentivare comportamenti positivi dei detenuti, ma presenta un carattere sostanzialmente retributivo: accertata una minore pericolosità del detenuto, gli si assegna una pena di entità minore. Se le cose stanno così, è lecito domandarsi perché si voglia dare a questa misura decorrenza dall'agosto del

1981: la soppressione di tale limite temporale incentiverebbe ancor di più, per il futuro, la volontà di reinserimento dei detenuti. Sarebbe, pertanto, auspicabile che dell'abbuono beneficiassero anche coloro che si sono comportati bene anteriormente al 1981.

Il fatto, invece, di adottare la soluzione proposta dal Senato accentuerebbe ulteriormente la contraddizione tra ciò che diciamo, quando chiediamo « meno carcere », e ciò che invece concretamente facciamo.

Ad avviso del relatore, si tratterebbe di un provvedimento carico di speranza; la contraddizione di cui ho appena detto mi induce ad essere meno ottimista di lui.

FRANCO RUSSO. Concordo con il collega Mannuzzu in ordine alle perplessità che suscita la norma introdotta dal Senato. Vorrei ricordare che nel corso della discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento — almeno stando a quanto riportano gli atti parlamentari — nonché in articoli pubblicati su vari giornali ed in interventi di colleghi senatori, si è sostenuto che la non retroattività della misura di abbuono di pena in rapporto ai nuovi termini per la liberazione anticipata fosse dovuta a questioni di principio. Da queste, successivamente, si è passati a parlare di questioni di opportunità politica: si è, infatti, appreso che il riferimento al 1981 non è casuale, ma tiene conto della data in cui è stato concesso l'ultimo indulto. Insomma, a mio avviso, pur di non applicare il criterio della retroattività, si è brancolato nel buio. Tuttavia, tale criterio, attenendo ad una norma di carattere sostanziale, non può che essere rispettato, né si può disattendere il principio generale per cui le norme maggiormente favorevoli al reo debbono avere carattere retroattivo.

Il venir meno delle questioni di principio balza agli occhi leggendo il testo dell'articolo 30. Se, infatti, tali questioni fossero state considerate, il Senato ci avrebbe rimandato un testo contenente la previsione della assoluta non retroattività.

L'altro ramo del Parlamento, invece, ha stabilito una concessione parziale del beneficio, come se ci si trovasse in un mercato e non piuttosto di fronte alla valutazione di anni, di mesi di esistenza delle persone all'interno delle carceri.

Condivido l'opinione del relatore in ordine alla necessità che, nell'ambito della situazione italiana e della società, sia necessario attivarsi per avere meno carcere possibile. Tuttavia, non si può sostenere la contrapposizione per la quale i fautori di questa opzione vorrebbero mettere in pericolo gli assetti e la sicurezza della società. Il problema, quindi, non è quello di respingere in assoluto il concetto di sanzione penale, ma di vedere come questa debba essere applicata, se debba esaurirsi all'interno del carcere o, invece, non debba scoprire nuovi orizzonti. In realtà, come noi di democrazia proletaria sappiamo bene, perché ci stiamo muovendo in modo avanzato su questo terreno, si tratta di indicazioni che provengono da vari organismi internazionali.

Le scelte compiute dai rappresentanti dell'altro ramo del Parlamento sono, a mio avviso, a « zig-zag ». Vorrei innanzitutto ribadire che il provvedimento al nostro esame non va oltre l'impostazione della legge n. 354 del 1975, consistente nella flessibilizzazione della pena. In quest'ambito, prevedere la retroattività del beneficio si attagliava perfettamente alla filosofia della flessibilizzazione della pena. Questa consiste in un concetto molto semplice: non è possibile che ad un individuo, che si trasforma continuamente, venga irrogata, senza possibilità di cambiamenti, la pena stabilita al momento della sentenza definitiva.

Ho presentato, pertanto, un emendamento soppressivo dell'articolo 30 — anche se mi rendo conto che esso ha un valore puramente simbolico, non avendo la minima probabilità di essere approvato — per testimoniare che non si può sottostare ad un'impostazione di principio come quella adottata dal Senato ed anche per sottolineare che, a mio avviso, i senatori dovrebbero essere meno orgogliosi di questo provvedimento, poiché, se è vero

che in esso si compiono dei passi in avanti, questi sono semplicemente di natura quantitativa, e non aprono nuovi orizzonti alla possibilità di variazione della pena.

Sento il dovere di rivolgere queste critiche ai senatori, anche se mi rendo conto di creare una polemica; per altro, si sente dire in vari ambienti che la Camera ha valutato in poco tempo un provvedimento tanto importante, mentre noi sappiamo che abbiamo dovuto accettare, nostro malgrado, tempi quanto mai ristretti.

Pur con tutto il rispetto che bisogna avere per le persone, ravviso l'opportunità di aprire una polemica, di natura politica e che attiene ad un'impostazione complessiva, con i colleghi del MSI-destra nazionale, in particolare con l'onorevole Trantino, il quale, nella precedente discussione, sosteneva che le persone le quali, come io faccio, sostengono la necessità di nuovi orizzonti nell'esecuzione della pena, fanno soltanto chiacchiere, parole.

VINCENZO TRANTINO. Non ho detto questo!

FRANCO RUSSO. In effetti, se non ci fossero quelle persone e quei movimenti, probabilmente staremmo ancora a discutere dell'articolo 90! Dico questo per rilevare che le opzioni ideali, in questi campi, che riguardano i principi del diritto, sono a mio avviso assolutamente fondamentali.

Sono questi i motivi per i quali voterò contro l'articolo 30; ritengo, infatti, che si sarebbero potuti fare ben altri passi in avanti perché il tempo carcerario subisce profonde modifiche. Ciò vale anche alla luce di una considerazione che potrà forse apparire banale: il sovraffollamento negli istituti di detenzione si elimina con meno carcere; se questo non si farà, si dovrebbero allora creare le condizioni per far scontare la pena a livello regionale, rimettendo in funzione le cosiddette carceri mandamentali, e per modificare la gestione dell'amministrazione penitenziaria.

Concordo, invece, con il relatore su un unico punto: se la navetta tra i due rami del Parlamento fosse stata meno « strangolata », si sarebbe potuta creare la possibilità di applicare i nuovi termini su parere del giudice di sorveglianza. Ho voluto ricordare questo problema, per dire che, se i tempi non ci avessero incalzato in maniera così pressante, avremmo potuto apportare ulteriori ritocchi a vantaggio dei detenuti che, fino a prova contraria, sono i soggetti del trattamento penale.

LUIGI DINO FELISETTI. La vicenda che ci riguarda, definita dal collega Russo « la navetta », e le osservazioni dell'onorevole Casini mi inducono a due brevi momenti di considerazione nell'espressione del nostro voto favorevole al nuovo testo, anche in relazione al fatto che non dimentico come la nostra collocazione di gruppo socialista in occasione della precedente trattazione della materia in questa sede fu, insieme al concorso di altre forze politiche, l'elemento determinante dell'innovazione dell'articolo 30.

Prendo le mosse da alcune considerazioni del collega Casini da me condivise, anche se — devo osservare — certi elementi di novità non sono stati introdotti adesso. Lo spirito, in forza del quale si innovava profondamente un sistema che fino ad allora vedeva il momento della cognizione separato da quello dell'esecuzione della pena come se si trattasse di due fasi diverse, è caduto con la riforma del 1975. In quella circostanza veniva superata, in uno sforzo di valutazione del soggetto, la dicotomia che aveva caratterizzato il procedimento penale, tutto ed esclusivamente attuato in sede di giudizio di cognizione, per cui la sentenza chiudeva ogni questione, restando la pura e semplice espiazione, senza che potesse intervenire un successivo momento di esame. La riforma del 1975 ha introdotto in alcuni casi le misure alternative alla detenzione carceraria e, soprattutto, l'abbuono di pena in funzione di un giudizio di meritevolezza in ordine a un soggetto che è in corso di espiazione.

Sotto questo profilo, non so se sia esatto...

CARLO CASINI, *Relatore*. Non mi riferivo a questo.

LUIGI DINO FELISETTI. È vero che in altri paesi il concetto è tradotto in termini più pregnanti, dal momento che in sede di cognizione si determina soltanto la qualità e non la misura della pena, rimettendo al successivo momento di espiazione la valutazione della quantità della stessa; ciò consente in modo molto più profondo un sistematico giudizio di meritevolezza del soggetto in ordine alla sua capacità di rieducazione ai fini del successivo reinserimento.

Sulla questione della retroattività confermo in linea di principio l'assunto da noi sostenuto, insieme ad altri colleghi, la volta scorsa, affermando che per materie di questo tipo la retroattività rappresenta un principio costituzionale non tangibile.

Conosco le ragioni che hanno portato a scegliere un'altra soluzione: sono legate alla preoccupazione per gli effetti. Tale considerazione, tuttavia, attiene ad un momento successivo, da valutare in altri termini e modi, senza arrecare detrimento alla questione di principio. Se su di essa si conviene, la preoccupazione degli effetti riguarderà il dopo, anche in relazione al fatto che quanti beneficiano degli abbuoni non sono condannati a pene di piccola entità; in caso contrario, si avvarrebbero di altre pene alternative, come l'affidamento in prova, la semilibertà e via dicendo. D'altra parte, l'abbuono, che costituisce un messaggio di speranza e, quindi, un dettame di condotta sul detenuto a lunga detenzione, ha proprio questo significato. Psicologicamente, si potrebbe dire che in definitiva creiamo un motivo di speranza e di attesa, subordinando la possibilità al realizzarsi di un certo tipo di condotta. Ma non è forse questa una delle funzioni dell'espiazione? Se così è, si doveva accettare l'effetto derivante dal principio della retroattività dell'abbuono; anziché legare

la logica di questo meccanismo ad un provvedimento di clemenza risalente al 1981, come se si trattasse di una forma impropria di condono (perché allora non si è deciso in tal senso anche nel 1975 quando per la prima volta venne introdotto l'istituto dell'abbuono?), si poteva stabilire — concordo totalmente con l'onorevole Russo su questo — che, avendo aumentato da 45 a 90 i giorni del possibile abbuono annuo, l'apprezzamento in ordine alla meritevolezza *ex post* degli abbuoni afferenti ai periodi precedenti avrebbe dovuto essere oggetto di un esame da parte del giudice caso per caso, onde evitare che la possibilità di ottenere questo beneficio si traducesse in un automatismo.

Di qui le ragioni per cui mantengo le mie perplessità; tuttavia, per ragioni di opportunità e per una valutazione complessiva del provvedimento, esprimeremo voto favorevole su questo articolo, anche in considerazione del fatto che, nessuna legge essendo eterna, esiste sempre la possibilità di riesaminarla in termini più organici, con riguardo non solo al momento dell'esecuzione, ma anche a quello della cognizione.

Desidero ora affrontare un argomento che ho già sottoposto all'attenzione della Commissione. Torno infatti a dire che all'interno delle carceri ordinarie e comuni si sta verificando un'esplosione di Aids. Senza essere crudele, vorrei sottolineare come la concentrazione negli istituti di pena di persone colpite da questo morbo, sia sotto il profilo della generica esposizione, sia sotto quello della specifica condizione di morbosità effettiva, se da un lato rappresenta un elemento non positivo poiché significa che ci troviamo in sede di delinquenza, dall'altro consente un proficuo intervento. Lo stato di detenzione in cui si trovano le persone affette dal morbo comporta infatti un duplice ordine di conseguenze: il primo è certamente negativo, dal momento che i detenuti non affetti dal morbo si trovano in una condizione psicologica gravissima per il timore del contagio; il secondo consiste



nella particolare occasione offerta alla società per un intervento — non so quale organismo si debba interessare — che vada al di là del ricorso ai palliativi, alla prescrizione di farmaci aventi una funzione di profilassi e forse non molto più di questo.

Cose di questo genere avvengono anche in carceri che potremmo definire di media misura (Parma, Piacenza, Modena, Reggio Emilia), dove certamente non si registrano le situazioni drammatiche ed esplosive che possono esistere altrove.

Per quanto riguarda gli agenti di custodia, mi associo alle considerazioni del collega Casini: è inutile continuare a cantare il motivo, abbastanza nostalgico, secondo cui tale personale divide con i carcerati una vita comune di stenti, privazioni e umiliazioni, tranquillizzando in tal modo la nostra coscienza.

Ricordo ancora che nel 1975, quando approvammo la riforma dell'ordinamento penitenziario, ci proponemmo di varare immediatamente dopo quella del Corpo degli agenti di custodia. Sono passati più di dieci anni, ma ancora essa non è stata varata; poiché dovrà essere esaminata dall'Assemblea nelle prossime sedute, assicuro che mi adopererò perché, in sede di programmazione dei lavori d'aula, il progetto di legge concluda il proprio *iter*.

Un altro spinoso problema riguarda la situazione sanitaria delle carceri. Il 90 per cento circa degli istituti penitenziari non ha il medico carcerario, per cui è necessario ricorrere a strutture esterne ed a prestazioni di unità sanitarie locali discutibili nel modo e nella forma, pur senza alcuna censura nei confronti dei singoli soggetti. Per quanto riguarda il servizio infermieristico, ci troviamo spesso di fronte soltanto a guardie carcerarie e in qualche caso addirittura a dei ricoverati che, avendo dimestichezza con l'uso della siringa, vengono utilizzati come infermieri.

Vorrei, infine, svolgere una considerazione che attiene ad un momento di chiarimento. L'onorevole Presidente del Senato, il 23 settembre 1986, in apertura di seduta, fece un riferimento ad alcuni de-

putati della Camera i quali avrebbero censurato di lentezza i lavori del Senato, con riferimento alla legge penitenziaria.

Qualcuno ha individuato nel sottoscritto — ma credo che la cosa riguardi anche altri colleghi — l'autore di quella censura. Ho parlato e scritto con molta chiarezza sull'argomento dei ritardi, ma con esclusivo e specifico riferimento alla ormai annosa questione della responsabilità civile dei magistrati, mai con riferimento alla legge carceraria, in ordine alla quale credo che nessuno di noi abbia mosso censure relative a ritardi.

Mi dispiace di riprendere in questa sede — che ritengo comunque la più opportuna — questo tipo di polemica, fatta tuttavia con estremo rispetto del Presidente del Senato, ma anche della costruzione della verità.

Confermo totalmente e puntualmente quanto ho detto a proposito di impedimenti specifici da parte dei Presidenti della Camera e del Senato, di concerto tra di loro, in ordine alla messa all'ordine del giorno in questa Camera, in questa Commissione dell'argomento relativo alla responsabilità civile del magistrato e sostengo che si è sbagliato obiettivo quando il riferimento è stato portato sul terreno della riforma carceraria, sulla quale assolutamente non vi è stato verbo non solo da parte di altri, ma, per quanto mi riguarda, soprattutto da parte mia.

Concludendo, per le ragioni che ho esposto prima, attinenti ad una valutazione complessiva e globale del provvedimento, noi socialisti approveremo il testo così come ci è pervenuto dal Senato, ancorché in esso — di cui pure apprezzo lo sforzo conciliativo tra opposte valutazioni — non vi sia un'esatta coincidenza con l'osservanza del principio della retroattività della norma più favorevole, principio sancito in primo luogo dalla Costituzione e poi dal codice penale ordinario.

PRESIDENTE. Ritengo che, in ordine all'osservazione dell'onorevole Felisetti, relativa alla polemica dichiarazione del Presidente del Senato, il presidente della nostra Commissione dovrà interessare il

Presidente della Camera per sollecitare un chiarimento e per notificare le precisazioni che l'onorevole Felisetti ha reso oggi, affinché la questione non resti sospesa.

Per quanto mi riguarda, pur con tutto il rispetto che ho — e che è grande — per il Presidente del Senato, amo poco le dichiarazioni generiche: i parlamentari sono tanti e, quindi, non sarebbe stato male fare nomi e cognomi. In tal modo, la polemica avrebbe assunto maggiore concretezza.

FRANCESCO CORLEONE. Non possiamo che provare un senso di impotenza di fronte alle modifiche apportate dal Senato al provvedimento in esame ed alle possibilità di intervenire su di esse.

Indubbiamente l'altro ramo del Parlamento avrebbe potuto evitare questo passo indietro. Pur senza entrare in valutazioni che non mi competono, debbo sottolineare che l'impressione che si ricava dalla lettura degli atti parlamentari relativi alla seduta in cui è stato introdotto l'articolo 30 è quella di un forse eccessivo *fair play* tra le forze politiche, le quali sono state accomunate da un sostanziale accordo sulla necessità di approvare la legge attraverso quella che, ad avviso dei senatori, è stata una mediazione.

Mi sembra che il Senato non abbia fatto altro che riconoscere quanto era stato sostenuto anche alla Camera: il relatore Gallo ha affermato con chiarezza che esiste una giurisprudenza consolidata nel riconoscere la piena retroattività delle detrazioni di pena e che, proprio alla luce di tale giurisprudenza, il Senato optava per quella formulazione. In realtà, le obiezioni sollevate a tale proposito presso questo ramo del Parlamento erano fondate, ma il Senato, sapendo che la giurisprudenza era orientata nel modo che ho detto, ha predisposto una norma che aggirasse l'ostacolo.

Ci si consiglia ora di lasciar correre, perché con i ricorsi si riusciranno a sanare le varie situazioni; in realtà, quel testo creerà un gravissimo contenzioso.

Nel corso della precedente discussione avevo detto che, prevedendo la retroattività di sei mesi, si dava una « mancia » ai detenuti; ora che la retroattività è stata spostata al 1981, potrei dire che i senatori danno una « mancia » a noi. D'altronde, mi sembrerebbe folle rinviare nuovamente il provvedimento al Senato, tanto più che molti adempimenti aspettano i due rami del Parlamento e non è certo il caso di peggiorare i rapporti già difficili con il Senato. Tuttavia, dobbiamo riaffermare le nostre ragioni, che sono di principio: la formulazione dell'articolo 30 « zoppica » ed il riferimento al provvedimento di indulto attuato nel 1981 non ha davvero alcuna forza teorica.

Mi rendo conto che ricercare una mediazione sulla data era estremamente difficile, essendo sostanzialmente arbitraria. Si sarebbero potuti presentare centinaia di emendamenti che, oltretutto, la presidenza non avrebbe considerato inammissibili perché non erano a scalare. Il Senato ha, così, deciso di fare riferimento all'indulto, anche se tale istituto ha una portata decisamente diversa rispetto a quello che stiamo considerando.

Mi sembra, inoltre, che non sia stata ben valutata la portata del richiamo al ruolo della magistratura di sorveglianza, che nella precedente formulazione non era assolutamente contemplata. Probabilmente, non aver definito la responsabilità di chi doveva prendere tale provvedimento di abbuono rappresentava in qualche modo una lacuna, ma l'attribuzione di questo compito alla magistratura di sorveglianza crea dei problemi attinenti, in primo luogo, all'individuazione del magistrato competente. Dovrà decidere quello di tre anni fa, quello di cinque anni fa o chi altri?

Si pongono, dunque, in seguito alle modifiche introdotte dal Senato, una serie di questioni teoriche riguardanti il riferimento all'indulto, nonché al magistrato di sorveglianza. A tali problemi va aggiunto quello riguardante l'adeguamento degli uffici, dal momento che la nuova legge sull'ordinamento penitenziario pone ulteriori questioni di organico.

È già stato sollevato il tema della riforma del Corpo degli agenti di custodia, riforma che a questo punto risulta ancor più essenziale, nonché quello degli assistenti e di tutte le forme di collegamento interno ed esterno all'istituto penitenziario.

Perché le misure legislative non rimangano sulla carta o vadano incontro ad un'applicazione lentissima, occorrerà anzitutto affrontare il problema relativo al personale amministrativo ed in particolare quello riguardante la direzione delle carceri. Su questo argomento il Governo dovrà fornire una risposta, anche in considerazione della drammatica urgenza di alcune situazioni: alcuni direttori hanno la responsabilità di due o tre carceri, mentre a San Vittore la stessa è affidata a un solo vicedirettore. In mancanza di un intervento immediato, si ripeteranno le istanze dei detenuti, destinate per altro a rimanere impolverate sulle scrivanie.

In ordine ai magistrati di sorveglianza, posso fornire un ulteriore elemento: nel corso di una visita al carcere di Como, la direttrice, responsabile degli istituti penitenziari di Monza e Desio, mi ha informato in ordine al fatto che il magistrato di sorveglianza viene da Como una volta al mese.

Certe situazioni preoccupano, in modo particolare in presenza di un carico di lavoro ulteriore, che non è stato debitamente considerato nell'ansia di votare il provvedimento.

Qualora il Governo non desse un'adeguata risposta alle questioni sollevate, la riforma che ci accingiamo a varare e di cui tutti hanno sottolineato l'importanza verrebbe vanificata nell'attuazione pratica.

GIULIO MACERATINI. L'occasione di questa sede legislativa rende doveroso ciò che talvolta doveroso non è — almeno in Commissione — quando si è di fronte ad un testo esaminato in sede referente, destinato a passare attraverso altri vagli, il che consente l'assunzione di atteggiamenti più cauti.

In seguito all'introduzione da parte dell'altro ramo del Parlamento del nuovo articolo 30, ritengo doveroso precisare, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, il mio punto di vista in ordine alla *vexata quaestio*, sulla quale sono emersi alcuni contrasti, anche in seguito all'interessamento della stampa.

L'abbuono viene concesso al detenuto che abbia tenuto in carcere una condotta tale da essere in sintonia con il programma di rieducazione che, per ogni detenuto, deve o dovrebbe essere previsto.

Desidero riepilogare la vicenda, anche perché da questa sintetica esposizione emergono alcune considerazioni, che non mi vedono allineato rispetto alle valutazioni espresse dall'onorevole Casini.

In seguito al voto espresso dalla nostra Commissione, è prevalsa la tesi secondo cui l'abbuono nella misura di 45 giorni a semestre dovesse valere per tutti i detenuti, quale che fosse il momento finale dell'espiazione; tuttavia, gli argomenti sostenuti dal collega Casini sono stati evidentemente ripresi — si può dedurlo dalla polemica sulla stampa e dalla soluzione adottata dall'altro ramo del Parlamento — per cui si è giunti all'attuale formulazione, che non convince nessuno, anche se — lo dico subito — non ci preoccupa. Siamo, infatti, convinti che la Corte costituzionale arriverà alle stesse conclusioni, cui modestamente una certa maggioranza della Commissione giustizia era già pervenuta un mese fa.

Per inciso, non so quanto sia corretto informare l'opinione pubblica nei dettagli; la diffusione di certe notizie serve a fare « terrorismo », inducendo la popolazione a ritenere che, riaprendo le carceri, tutti i detenuti potranno liberamente circolare. Le cose non stanno in questo modo. Alla stessa stregua, non si può parlare di indulto surrettizio, quasi che si intendesse sottrarre al Presidente della Repubblica certe prerogative.

Questo non è un atto di clemenza per una ragione fondamentale: gli atti di clemenza sono sempre finalizzati nei confronti di chiunque sia in quel momento detenuto o comunque raggiunto da una

sanzione penale, da scontare o meno. In questo caso, si tratta di un provvedimento tipizzato al detenuto che ha avuto un determinato comportamento meritevole dell'abbuono di pena; è, quindi, una cosa diversa dall'indulto e non è ad esso omogenea. È pienamente nei poteri del legislatore stabilire che la pena prevista dal codice penale, se il detenuto si comporta in un certo modo, può e deve essere ridotta.

La competenza di ciò appartiene per intero al Parlamento; non vi è alcuno straripamento di potere.

Nè mi preoccupa la data del 31 agosto 1981, che per altro sarebbe cervelotica perché non si comprende bene quale ricorrenza si intenda festeggiare. Sono certo che i pochi detenuti che volessero richiamare questa legge ai fini della liberazione anticipata potrebbero porre davanti alla Corte costituzionale una questione che, a mio avviso, è vinta in partenza, perché la disparità di trattamento obiettiva che si determina in forza di questa norma è così clamorosa che non potrà sfuggire ai giudici della Consulta.

Queste sono le considerazioni che rendono e rendono valida l'impostazione originaria del provvedimento, ma ciò non toglie, colleghi, presidente, che noi voteremo ugualmente a favore di esso perché ci spaventa l'idea che le attese che si sono determinate tra gli operatori della giustizia, ma soprattutto nel mondo carcerario, debbano essere ulteriormente deluse a causa di una polemica che, a questo punto, non ha più ragione di esistere.

Pensiamo che la proposta di legge abbia delle valenze positive — nonostante il disagio inerente all'articolo 30, per altro superabile — e che indubbiamente rappresenti un segnale concreto (il collega Cifarelli ci consentirà di usare espressioni « semaforiche » che a lui piacciono poco).

Per queste considerazioni il gruppo del MSI-destra nazionale ritiene che le motivazioni del voto favorevole, dato in questa Commissione in seconda lettura ed al Senato in prima lettura, debbano essere confermate.

FRANCESCO MACIS. Desidero sottolineare il comportamento incoerente e molto grave sul piano politico e istituzionale tenuto dal Governo in questa vicenda. La Camera ha subito forti pressioni e sollecitazioni affinché si giungesse, prima dell'interruzione estiva dei lavori parlamentari, all'approvazione « a scatola chiusa » del provvedimento *ad horas*. Tali pressioni avevano un rilievo politico e morale, trattandosi di un provvedimento molto atteso nel mondo giudiziario e soprattutto in quello delle carceri. Un addebito al Parlamento della responsabilità della mancata approvazione della proposta di legge in termini rapidi avrebbe significato, per i gruppi parlamentari e per i singoli parlamentari, un grosso problema di carattere non solo politico ma anche morale.

Non era possibile affrontare una materia così complessa, difficile e seria con la serenità che in ogni Parlamento libero deve essere lasciata. Così, si è riusciti ad arrivare ai primi di settembre. La Commissione giustizia della Camera è stata convocata prima delle altre Commissioni, contemporaneamente alla Commissione giustizia del Senato, che esaminava il provvedimento di amnistia ed indulto, proprio per procedere ad un sollecito esame di questa proposta di legge.

Finché esiste il bicameralismo non è possibile andare ad una riforma surrettizia, per cui la Camera che esamina un provvedimento in prima lettura ha una sorta di primato e di esclusiva. Se volessi polemizzare direi che mai in questo caso tale primato può essere attribuito ad una sola Camera.

Perché chiamo come responsabile sul piano politico e istituzionale il Governo? Perché, caro collega Cifarelli, è stato il ministro di grazia e giustizia a chiedere una rapida approvazione del provvedimento. Il Governo faceva di esso una bandiera e si è opposto ad ogni modifica anche relativa all'articolo 30.

VINCENZO TRANTINO. Pur riconoscendo la validità di molti emendamenti!

FRANCESCO MACIS. Parlo del bicameralismo perché, in una situazione come la nostra in cui vi sono due Camere ed un bicameralismo perfetto, il Governo deve avere un ruolo di stimolo e di equilibrio tra le due Camere, non deve cioè muoversi in un'ottica di puro tatticismo, « giocando » tra di esse per ottenere ciò che vuole. Questo è un metodo per noi inaccettabile in quanto è politicamente ed istituzionalmente scorretto.

Non voglio andare oltre, né voglio parlare dell'esordio della nuova campagna governativa, ma credo che dobbiamo dire che questo nostro atteggiamento dimostra molto chiaramente ai colleghi del Governo e della maggioranza che certamente non li attendiamo passivamente.

Nel merito, mi dichiaro d'accordo con le osservazioni di coloro che sono intervenuti nel corso della discussione sulle linee generali.

Credo che la modifica apportata dal Senato debba essere vista nelle sue due componenti: quella della fissazione del termine e quella dell'interpretazione delle modalità di applicazione. La prima parte dell'articolo, sulla quale si sono intrattenuti a lungo i colleghi, fissa al 31 agosto 1981 la decorrenza dalla quale partire per poter usufruire retroattivamente del beneficio. La seconda parte del nuovo articolo 30 chiarisce che per la concessione dell'abbuono di pena deve risultare provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.

La distinzione è necessaria perché il secondo punto costituisce un criterio di riferimento giurisprudenziale. È comprensibile che i colleghi senatori siano stati presi da scrupoli ed abbiano voluto chiarire questo aspetto.

Francamente, invece, non capisco e, anzi, sono contrario a questa apposizione di termini, perché o essa è arbitraria — mi pare lo dicesse l'onorevole Maceratini — ed allora andrebbe rimossa sul piano legislativo (e non è escluso che ciò avvenga in sede di giudizio di legittimità costituzionale), oppure è veramente incoerente sul piano sistematico. Mi permetto di fare quest'osservazione confortato dal

giudizio lusinghiero e, a mio avviso, eccessivamente benevolo che il presidente Vassalli ha formulato nei confronti della nostra Commissione. Egli così si è espresso in merito al lavoro compiuto dalla Commissione giustizia della Camera, che ha dimostrato « di avere pieno dominio di una complessa materia e di saper ispirare le proprie scelte a criteri di profondo rigore e di grande umanità ».

Nel prendere atto di questo giudizio, mi permetto di osservare che, se il criterio di fondo dell'innovazione apportata con la riforma dell'ordinamento carcerario è, in buona sostanza, quello di aver definitivamente infranto il principio della immodificabilità della retroattività della pena, che adesso può essere messa in discussione, venendo ancorata alla data dell'ultimo provvedimento di indulto, tutto ciò costituisce una contraddizione, se non addirittura una « bestemmia », come direbbe il collega Trantino.

Detto questo, rilevo che sarebbe grave se l'atteggiamento dei gruppi e dei singoli parlamentari fosse ispirato soltanto a motivi di rivalsa. Credo, invece, che il nostro atteggiamento debba essere pienamente responsabile e che ci si debba adoperare perché questo provvedimento entri finalmente in vigore. Così dicendo mi rivolgo soprattutto a quei colleghi che hanno preannunciato un voto contrario: sarebbe, infatti, estremamente grave se il progetto di legge dovesse tornare nuovamente al Senato.

Preannuncio, pertanto, che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del nuovo articolo introdotto dal Senato; mentre voterà a favore del provvedimento nel suo complesso.

LUIGI DINO FELISETTI. L'articolo 30 e la legge sono ormai un tutt'uno!

FRANCESCO MACIS. No, sono due cose ben diverse! Per altro, questo nostro atteggiamento è perfettamente coerente (si leggano in proposito gli atti parlamentari) a quello tenuto dal gruppo comunista al Senato, che fino all'ultimo, soprattutto per bocca del suo presidente Ricci, si è

adoperato perché venisse approvato il testo pervenuto dalla Camera.

A questo punto, vorrei riprendere un tema che il relatore, onorevole Casini, ha trattato al termine del suo intervento. Il gruppo comunista non considera questa riforma come definitiva, né ritiene che essa debba valere per dieci anni, analogamente a quanto è accaduto con quella varata nel 1975. Piuttosto, siamo dell'avviso di considerare questo come un lavoro che continua, in progressione; infatti, tutti i gruppi parlamentari si sono impegnati ad affrontare immediatamente il problema dell'isolamento. Mi auguro che con uguale attenzione e sollecitudine tale questione venga affrontata dall'altro ramo del Parlamento.

Accanto alla materia dell'isolamento vi sono anche quella concernente il lavoro penitenziario — la cui trattazione è stata semplicemente accantonata, ma dovrà essere ripresa in sede di scelte di bilancio — e quella riguardante la riforma del Corpo degli agenti di custodia. Inoltre, ritengo che debba essere tenuta presente l'esigenza, sottolineata dall'onorevole Casini, di compiere una ricognizione generale dei problemi, sia all'interno sia all'esterno del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

**CARLO CASINI, Relatore.** Nel replicare molto brevemente ai colleghi che sono intervenuti, vorrei rilevare che, nelle parole dell'onorevole Macis, ritrovo l'eco di ciò che è avvenuto al Senato, dove si è manifestata in modo molto evidente una notevole volontà conciliativa.

In sostanza, la discussione dell'articolo 30 ha visto lo scontro di due tesi: quella della retroattività e quella — da me sostenuta — del carattere premiale e, quindi, sostanzialmente diretta al futuro dell'innovazione introdotta. Il compromesso non poteva che essere del tipo di quello attuato al Senato; esso è consistito nel riferimento ad una data che, nella sostanza,

salvaguarda l'interesse dei detenuti ad essere liberi al più presto possibile, ma, d'altro canto, non cambia il carattere premiale della misura introdotta. La data del 1981 è, come è stato ricordato, quella nella quale è stato attuato l'ultimo provvedimento di indulto, un provvedimento, quindi, a carattere generalizzato ed uguale per tutti i detenuti. Da quella data, invece, il discorso va specificato in rapporto alla condotta dei singoli.

Mi rendo conto che tale soluzione, in un certo senso, lascia tutti insoddisfatti, ma è nella natura stessa dei compromessi il fatto di lasciare dietro di sé delle insoddisfazioni. Queste ultime, tuttavia, possono essere superate se solo si pone mente, con soddisfazione, al fatto di essere riusciti insieme a varare un provvedimento del calibro di quello che ci accingiamo ad approvare.

**DANTE CIOCE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo non può che manifestare la propria soddisfazione per la volontà espressa dalla maggioranza dei presenti nella Commissione giustizia e per il rispetto mostrato nei confronti del provvedimento che vi accingete a varare.

Rinviare ancora una volta questo progetto di legge al Senato sarebbe una grave iattura, poiché verrebbero meno le aspettative manifestate al riguardo da molto tempo e da vari settori; basta considerare le centinaia di telegrammi che proprio in questi giorni sono stati inviati al Senato dai singoli detenuti, per essere ulteriormente indotti ad una rapida approvazione del provvedimento.

Vorrei dire — se l'onorevole Macis me lo consente — che non mi sembra si possa giudicare incoerente il comportamento del Governo di fronte a questo provvedimento. Le modificazioni apportate da questa Commissione al disegno di legge vennero accolte con un senso di grandissimo rispetto del potere legislativo da parte del ministro Rognoni. Ricorderete le sue dichiarazioni, immediatamente dopo l'approvazione delle modifiche da parte della Camera: egli affermava che, di fronte alla volontà espressa, il Governo

rispettosamente si dichiarava disponibile. Se il Senato inaspettatamente ha ritenuto di non dover condividere l'orientamento espresso in questa sede, ciò non può essere ricondotto ad una responsabilità governativa.

Secondo quanto ha ricordato anche l'onorevole Casini, durante il precedente esame del provvedimento emerse un orientamento unanime di tutti i componenti la Commissione, sebbene alla fine le manifestazioni di volontà apparvero differenziate. In quella circostanza, il Governo evitò di prendere delle posizioni che la Camera aveva espressamente detto di voler abbandonare. Ciò perché riteneva che la proposta di legge al nostro esame rappresentasse senza dubbio una manifestazione di grandissima civiltà giuridica, anche se si tratta di un provvedimento difficile da comprendere da parte non tanto della gente comune e dei detenuti che lo attendono, quanto di alcuni settori degli operatori della giustizia. Questa mia affermazione nasce da un'esperienza personalmente vissuta soltanto pochi giorni fa, quando ho avuto modo di partecipare ad un convegno organizzato dai giudici di sorveglianza proprio su questo argomento a Monopoli. Debbo dirvi in tutta lealtà che, mentre i giudici di sorveglianza hanno mostrato un grandissimo interesse per questa normativa, augurandone la immediata possibilità di applicazione, lo stesso entusiasmo non ho potuto registrare da parte dei procuratori della Repubblica e dei giudici istruttori.

Si tratta, dunque, di un provvedimento che deve entrare nella mentalità di tutti, un provvedimento al quale tutti debbono adeguarsi, se s'intende fare in modo che il nostro paese compia notevoli progressi sulla strada della civiltà giuridica. Il progetto di legge, infatti, considera il detenuto non più soltanto come un soggetto da punire, ma come persona da recuperare alla società quale componente effettivo della stessa; regolamentando anche l'ergastolo, introduce la possibilità di ottenere dopo un ventennio un regime di semilibertà, e dopo ventisei

anni la liberazione condizionale. Numerosi sono i casi — bisogna ricordarlo nella nostra complessiva responsabilità — di imputati « eccellenti » condannati all'ergastolo, dimostratisi straordinariamente rispettosi del programma di reinserimento.

Il Senato, quindi, non ha inteso certamente opporsi ad una decisione assunta dalla Camera, ma considerare talune situazioni sicuramente non ignorabili e che, oltretutto, avrebbero suscitato vive proteste da parte dell'opinione pubblica. E non è detto che il Parlamento non debba a volte preoccuparsi anche dell'opinione comune.

Il Senato ha inteso prevedere una retroattività limitata e non automatica...

FRANCESCO MACIS. Avevo, dunque, ragione quando sostenevo che esiste una responsabilità del Governo!

DANTE CIOCE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. No, nella maniera più assoluta.

FRANCESCO MACIS. Il mio pensiero viene rafforzato dal suo intervento.

DANTE CIOCE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nel momento in cui il Governo manifesta una volontà espressa dal Parlamento, il suo comportamento non può non essere considerato rispettoso nei confronti del potere legislativo.

Il provvedimento non dovrebbe tanto preoccuparsi del passato, quanto piuttosto dell'avvenire, in relazione alle situazioni che matureranno, per un reinserimento totale e completo del detenuto nella società.

Per le ragioni espresse, il Governo invita la Commissione all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Gli articoli dall'1 al 29 non sono stati modificati.

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo 30:

ART. 30.

1. La detrazione di pena prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 18 della presente legge, si applica con provvedimento del tribunale di sorveglianza anche ai semestri di pena scontata successivi alla data del 31 agosto 1981 nonché al semestre in corso a quella data, nella misura di 45 giorni, o in quella integrativa di 25 giorni nei casi in cui sono state già concesse le detrazioni di pena secondo le norme preesistenti, sempreché attualmente e con riferimento ai semestri suddetti risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione secondo i criteri indicati nell'articolo 94 del regolamento di esecuzione della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

L'onorevole Franco Russo ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 30.*

30. 1.

VINCENZO TRANTINO. Colgo l'occasione per formulare una valutazione complessiva sul provvedimento, non perché l'articolo racchiuda l'intera filosofia della normativa al nostro esame, ma perché su di essa ci siamo già intrattenuti durante il precedente esame.

Vorrei sottoporre alla meditazione della Commissione il caso relativo ad un detenuto, al fine di chiarire la giustezza delle nostre osservazioni e soprattutto di creare uno stimolo per una valutazione sempre più approfondita della materia.

In particolar modo, rivolgo questo esordio all'onorevole Russo, il quale ha equivocato il mio pensiero, quando ho affermato che esiste una cultura ed una pratica della sofferenza: la cultura della sofferenza a volte sfocia nella verbosità — non mi riferivo in questo all'onorevole

Russo, avendo piuttosto riguardo all'agitazione creata da alcune forze politiche — la pratica della sofferenza è il vissuto all'interno del quotidiano. Chi come me esercita, direi a tempo pieno, l'attività di penalista non può ridere, né essere superficiale di fronte a certe situazioni.

Riporterò il caso del signor Puglisi Antonino, il quale, una volta definita l'istruttoria penale, viene arrestato ed immediatamente isolato; poiché non esiste alcuna norma la quale preveda che chi si trova avviato a giudizio debba rimanere nella comunità, il detenuto, una volta chiusa l'istruttoria, non sa a che santo votarsi e non può ricorrere ad altro rimedio che affidarsi ai buoni uffici della difesa.

Egli, quindi, viene isolato e in cella di isolamento viene attaccato dai topi: entra un uomo sano, esce ridotto ad un relitto psicologico e viene inviato all'ospedale psichiatrico di Barcellona Pozzo di Gotto; i suoi jeans di tela dura sono un colabrodo, a testimonianza dell'aggressività dei topi.

Fatte tali valutazioni, chi può irridere a quella che è la situazione di coinvolgimento nella sofferenza che questo gruppo politico fa?

Ecco perché, in ordine al provvedimento al nostro esame, abbiamo manifestato il favore di filosofie e umanità di legislazione e di politica, il favore verso gente che non può essere cancellata perché ha sbagliato. Non si tratta di retorica o luoghi comuni: ricordiamo il precetto costituzionale dell'articolo 27 secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, altrimenti dobbiamo stabilire che il detenuto deve essere abbattuto, nel senso non fisico, solo perché ha delinquito; allora adottiamo scelte diverse che non sono quelle della pena. Nessun altro paese prevede delle pene elevate come quelle previste nel nostro paese. Ma il peggio è che l'85 per cento dei delitti rimane impunito!

Considerata questa situazione, ci troviamo nella condizione di poter stabilire



che, se l'articolo 27 tanto prevede, è perché — ha perfettamente ragione il collega Maceratini quando dice che l'articolo che stiamo votando è destinato all'« attacco » di costituzionalità — l'articolo 30 ha una sua logica nel momento in cui si riferisce alla nascita della legge del 1975.

Questo scarto di sei anni, che viene ad essere chiuso con una affermazione falsa e tecnicamente inoperante — cioè che si prevede l'indulto quando si dimostra la tipizzazione di determinate situazioni — consente l'esclusione oggettiva dell'indulto e porta ad « affasciare » tutta la situazione, sicché un soggetto che ha tenuto una condotta esemplare viene doppiamente punito: in primo luogo perché non ha il premio per questa condotta e poi perché è oggettivamente escluso dall'indulto.

Stiamo varando un provvedimento contenente un articolo, il 30 appunto, di natura incostituzionale, che lede la *par condicio*.

Siamo nelle condizioni di manifestare grandi perplessità, ma siamo altresì convinti — ha ragione l'onorevole Macis — che l'ottimo è nemico del peggio nella misura in cui siamo stati allertati da un ministro che ha detto che tanti emendamenti, pur apprezzabili nella sostanza, dovevano essere considerati non accoglibili solo perché i tempi incalzavano. È nato ieri questo discorso!

Ricordo che abbiamo dimenticato nel provvedimento al nostro esame la liberazione condizionale (tranne il richiamo dell'ergastolo), materia, questa, che trova collocazione nella nostra attività rinnovatrice e modellatrice. Abbiamo eliminato la libertà condizionale ed abbiamo dimenticato un emendamento che ad essa si riferiva.

A questo punto non consento al Senato di darci lezioni ed al ministro di revocare le cose che ha detto, perché, nel momento in cui ci troviamo ad accogliere un emendamento, il secondo ricatto ci mette nelle condizioni di essere responsabili delle incongruenze; responsabilità esclusa dal Governo e dalla maggioranza.

Fatte queste osservazioni, manifestiamo il nostro voto favorevole, che tiene conto non delle esigenze del Governo, di cui ci interessa poco, ma del fatto che il provvedimento al nostro esame è destinato a soggetti umani, di fronte ai quali non possiamo assumerci la responsabilità di uno slittamento.

MICHELE CIFARELLI. Non avendo seguito il « travaglio » di questo *iter* non posso essere molto sensibile alle considerazioni tipo « governo ladro ». Credo che il rappresentante del Governo abbia ragione quando dice che, se il Senato vuol fare una certa cosa, si può sempre intervenire. D'altra parte, nel sistema bicamerale — sono d'accordo con il collega Macis — di un importante Stato quale gli Stati Uniti d'America, quando ci si trova di fronte a determinate questioni — soprattutto a problemi di bilancio — invece di evitare la *navette*, si costituisce una commissione di consultazione.

Ritengo che la costituzione di un comitato Senato-Camera su alcune importanti questioni, in particolare ove si riscontri un'urgenza sociale, potrebbe essere una soluzione.

Nella specie, salve eventuali modifiche della Costituzione, un caso simile non può porsi, ma io ritengo che non possiamo avere l'orgoglio di appartenere a questa Camera e, nel contempo, negare il bicameralismo.

Riprendendo una frase del collega Trantino, a mio avviso, non è l'ottimo nemico del peggio, ma è l'ottimo che è migliore del buono, o comunque il sufficientemente buono che è migliore del peggio.

Mi dichiaro favorevole all'approvazione del nuovo articolo 30 introdotto dal Senato anche perché (al riguardo trovo le osservazioni del collega Casini impressionanti per la loro serietà) so che per quanto riguarda l'articolo 3 della Costituzione non è tutto così chiaro, e che numerose sentenze della Corte costituzionale, in vari modi, hanno detto che uguaglianza tra cose dissimili e tra situazioni diverse non è vera uguaglianza.

PIERLUIGI ONORATO. Il mio intervento sarà ovviamente contro l'articolo 30 introdotto dal Senato.

Ho osservato che molti di coloro che si sono dichiarati favorevoli a tale articolo hanno fatto poi una dichiarazione di voto « suicida »; in altre parole, non hanno fatto altro che addurre ragioni a favore della scelta della nostra Commissione, finendo poi col dire che avrebbero votato per il testo del Senato. Mi chiedo per quali ragioni: ragioni di opportunità, di urgenza legislativa o forse per quel monocameralismo che alcune volte si impone alle nostre decisioni, o per il timore che troppe persone (circa un migliaio) uscirebbero dalle carceri se si applicasse il testo votato dalla Camera. Non desidero ripetere quanto è già stato detto in ordine all'esigenza di rispettare il bicameralismo, né credo necessario sottolineare che le ragioni di urgenza non possono superare i motivi di merito delle nostre scelte.

Quanto ai motivi d'opportunità che attendono alle scelte che stiamo per compiere, vorrei rilevare che il fatto che la nuova soluzione faccia riferimento all'istituto dell'indulto pone in gioco una categoria giuridica che nasce da esigenze e finalità del tutto differenti. Se, invece, anche l'altro ramo del Parlamento avesse approvato il progetto di legge nel testo licenziato dalla nostra Commissione, ne sarebbe derivato uno sffollamento delle carceri di carattere fisiologico, non patologico come quello che a questo punto ci si deve attendere.

Non ritengo, quindi, che si possano condividere queste ragioni d'opportunità: se accettiamo la filosofia della pena che abbiamo dichiarato di accettare, non dobbiamo avere paura delle conseguenze che essa provoca, perché si tratta di conseguenze fisiologiche.

Il secondo argomento che, in modo più o meno esplicito, è stato addotto a favore dell'articolo 30 introdotto dal Senato è quello riassunto nelle parole del senatore Gallo, riprese dal relatore, onorevole Casini. Esso consiste nella considerazione che non si può dare effetto re-

troattivo ad una disposizione che ha come intento quello di incentivare il corretto comportamento del detenuto. Qui riemergono una cultura della pena ed un'interpretazione dell'ordinamento penitenziario che in ogni modo vanno combattute: sulla base di queste, infatti, l'abbuono di pena viene considerato come un premio al detenuto, mentre esso non è altro che un istituto del trattamento penitenziario basato sulla filosofia della flessibilizzazione della pena e della risocializzazione del detenuto. Nel momento in cui ci dovessimo trovare di fronte ad un individuo già in parte risocializzato, come potremmo affermare che egli lo è solo dal 1981 e non prima? Con quali argomenti si può sostenere questa tesi?

Sono intervenuto semplicemente per evidenziare la contraddizione presente nelle contorte motivazioni che sono state adottate per giustificare il contenuto dell'articolo 30. Pertanto, ribadisco il voto contrario del gruppo della sinistra indipendente.

GIOVANNA BOCHICCHIO SCHELOTTO. Vorrei fare una dichiarazione di voto in dissenso con il gruppo comunista. Infatti, voterò contro l'articolo 30, riferendomi in particolare ad un invito rivoltoci ieri sera dal ministro di grazia e giustizia nel corso dell'esame del provvedimento concernente i reati della pubblica amministrazione. L'onorevole Rognoni ci aveva chiesto di leggere tutti gli emendamenti per entrare nello spirito, nella coerenza interna del provvedimento e decidere di conseguenza, articolo per articolo.

Mi pare che la coerenza interna del progetto di legge al nostro esame sia molto diversa da quella contenuta nell'articolo 30. Il progetto di legge nel suo complesso riafferma — spero in maniera meno teorica di quanto sia avvenuto nel 1975 — il fatto che il detenuto deve continuare ad essere considerato una persona con tutti i suoi diritti. Tutto il progetto di legge tiene presente questa istanza: ci siamo preoccupati, infatti, che il detenuto mantenga i suoi legami esterni e coltivi i suoi affetti ed interessi psicologici e sociali. Di conseguenza, ci siamo anche pre-

occupati che, come persona, abbia diritto a dei cambiamenti, come tutti noi, forse addirittura di più trattandosi di un individuo sottoposto ad eventi più drammatici. Da tutto ciò deriva la necessità di prevedere un'elasticità della pena.

Quindi, dissento dal relatore: non si può parlare di provvedimento penale quando vengono riconosciuti i diritti di una persona. Quest'ultima, inoltre, non può essere posta in situazioni di patteggiamento: ritengo, infatti, molto più meritevole l'atteggiamento di una persona che cambia in meglio il proprio comportamento senza avere la prospettiva di un premio rispetto a chi, sia pure legittimamente, cambia tale comportamento sapendo che gliene deriverà uno sconto di pena.

Proprio perché credo fermamente nel cambiamento, sia in quello individuale — e per questo esercito la professione di psicologa — sia in quello collettivo — e per questo sono comunista — voterò contro l'articolo 30, pur mantenendo un giudizio favorevole sul complesso del provvedimento.

ALESSANDRO REGGIANI. Vorrei innanzitutto scusarmi per non aver potuto intervenire diffusamente, come avrei voluto, nella discussione del provvedimento in esame.

So bene che, in questo momento, noi esaminiamo l'articolo 30, il quale, in pratica, prevede uno dei casi — non il solo — nei quali si può abbreviare la pena e restituire alla società il detenuto. In generale, pertanto, si può dire che lo spirito del progetto di legge mira ad accorciare i tempi nei quali il condannato riacquista la libertà.

Il provvedimento contiene una serie senza fine di nobilissime dichiarazioni di principio, ma ha una scarsissima dotazione di norme specifiche. Queste ultime sono quelle che riguardano gli aiuti di cui i detenuti possono beneficiare nel momento in cui riescono a godere dell'abbreviazione di pena. Pertanto, occorre che il Governo si faccia carico (brutta espressione che è, però, entrata nell'uso comune ed ha « contaminato » anche me)

del fatto che il presupposto della realizzazione accettabile di tutti i principi — pure nobilissimi — contenuti in questa legge è che funzioni la Cassa per il soccorso dei detenuti. È necessario che funzionino, anzi che esistano — perché in pratica non esistono — sotto il profilo economico e patrimoniale i consorzi di aiuto sociale, i centri di servizio sociale. Infatti, per l'applicazione di questo provvedimento noi possiamo rivolgerci soltanto all'articolo 75 del regolamento, che — guarda caso — prevede l'erogazione di sussidi in danaro o in natura; inoltre, tale previsione è corredata dal richiamo alle norme che hanno devoluto agli enti locali questo tipo di assistenza, norme praticamente ignorate e non certo per colpa dei comuni o delle regioni.

In sostanza, se il Governo non si fa carico di esaminare la materia contenuta nel regolamento e nell'ordinamento, più in particolare negli articoli 72, 73, 74 e 75 del regolamento di applicazione per le norme sull'ordinamento penitenziario, il provvedimento al nostro esame, nobilissimo nei principi, finirà per diventare una beffa ai danni dei detenuti, i quali vengono restituiti alla società in condizioni tali da venire immediatamente respinti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 30 introdotto dal Senato, di cui l'onorevole Russo Franco ha chiesto la soppressione.

*(È approvato).*

L'emendamento Russo Franco si intende pertanto respinto.

Gli articoli 30 e 31, che in seguito all'introduzione del nuovo articolo da parte del Senato sono diventati 31 e 32, non sono stati modificati.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

L'onorevole Felisetti ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La IV Commissione giustizia, considerato: che la presente legge di riforma dell'ordinamento penitenziario contiene la previsione dell'assegnazione di posti di

Presidente del tribunale di sorveglianza a magistrati con qualifica di magistrato di cassazione anziché ai magistrati di corte d'appello come fino ad ora; che ciò può determinare complicità e conseguenze ordinamentali disarmoniche fra uffici giudiziari di pari importanza e situazioni di svantaggio indipendentemente dal preventivo accertamento dei requisiti professionali,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di una revisione generale delle qualifiche per la copertura degli uffici direttivi ».

Gli onorevoli Pedrazzi Cipolla, Granati Caruso, Bochicchio Schelotto, Lanfranchi Cordioli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La IV Commissione giustizia,

considerato che la legge sulle " Modifiche all'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà " aumenta il carico di lavoro della magistratura di sorveglianza,

invita il Governo

a valutare l'opportunità dell'ampliamento degli organici degli uffici di sorveglianza;

impegna il Governo

a riferire alla Camera entro 60 giorni sulle linee di intervento per la definizione degli organici degli uffici e dei tribunali di sorveglianza ».

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La IV Commissione giustizia,

nell'approvare il testo dell'articolo 29-bis del progetto di legge sull'ordinamento penitenziario, che aumenta ulteriormente il carico di lavoro e le responsabilità della magistratura di sorveglianza,

impegna il Governo

ad adeguare sollecitamente e nella misura necessaria gli organi dei relativi uffici ».

Gli onorevoli Casini Carlo e Reggiani hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La IV Commissione giustizia,

ritenuto che le misure previste in ordine alle detrazioni di pena ed alla concessione dei permessi richiede l'assegnazione di adeguate disponibilità finanziarie a favore dei consigli di aiuto sociale,

impegna il Governo

ad individuare i tempi e i modi per il necessario finanziamento ».

Ricordo che, in base ad una corretta interpretazione del secondo comma dell'articolo 70 del regolamento, sono da ritenere inammissibili ordini del giorno riferiti a parti del provvedimento non modificate dal Senato.

Considerato che gli ordini del giorno presentati concernono la necessità di ampliare gli organici e le strutture di supporto della magistratura di sorveglianza, mentre l'odierna discussione verte soltanto sulla modifica dell'articolo 30 relativa all'istituto della liberazione anticipata, dichiaro inammissibili i predetti ordini del giorno.

DANTE CIOCE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nel prendere atto della decisione assunta dal presidente, faccio presente che analoghi ordini del giorno sono stati presentati al Senato e accolti come raccomandazione dal Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Casini, durante lo svolgimento della sua relazione, evidenziava l'opportunità che la Commissione giustizia, contestualmente all'approvazione di una normativa così complessa e innovativa per il funzionamento e il modo di essere della vita interna agli istituti penitenziari, compisse un viaggio di studio volto ad approfondire la conoscenza delle situazioni carcerarie esistenti in paesi aventi ordinamenti simili al nostro.

Ritengo che, qualora emerga in tal senso un orientamento positivo all'interno della Commissione, l'invito del relatore possa essere senz'altro accolto.

**LUIGI DINO FELISETTI.** Vorrei soltanto ricordare che di questo argomento trattammo già all'inizio della legislatura — come, d'altronde, nel corso della precedente — giungendo alla decisione di compiere un viaggio non tanto nei paesi oltremare, quanto in quelle nazioni europee più vicine all'Italia sotto il profilo del sistema penale. Tuttavia, quel viaggio di studio non ebbe mai luogo. Pertanto, non posso che condividere la sollecitazione del relatore, ma mi auguro che essa venga al più presto posta in essere.

**PIERLUIGI ONORATO.** Esprimo l'orientamento positivo del gruppo della sinistra indipendente.

**FRANCESCO MACIS.** In merito all'opportunità di programmare un viaggio di studio mi sono già espresso nel corso del mio precedente intervento. Naturalmente, nel momento in cui della questione si dovesse parlare in termini concreti, mi farò carico di evidenziare alcune esigenze da noi avvertite e che sono emerse anche nella seduta di ieri relativa alla disciplina giuridica dell'uso degli strumenti di informatica.

Dopo aver ribadito il nostro consenso, esprimo l'auspicio che la materia venga trattata in seno all'ufficio di presidenza, anche per decidere le direzioni nelle quali ci si deve muovere.

**PRESIDENTE.** Rappresenterò all'ufficio di presidenza della Commissione l'auspicio che venga programmato un viaggio per lo studio dei problemi legati alle strutture carcerarie di altri paesi e ad altre tematiche concernenti il settore della giustizia, quale, ad esempio, quella trattata nella seduta di ieri relativa alla disciplina giuridica dell'uso degli strumenti di informatica.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

**MARIA TERESA GRANATI CARUSO.** Nel ribadire il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento in esame, dovrei brevemente esprimere la mia opinione sull'articolo 30. Vorrei osservare che esso non mi sembra giustificabile sulla base di nessuna logica. Il collega Macis ha già spiegato le ragioni della nostra posizione; per parte mia, vorrei soltanto ribadire che non mi sembra davvero che la modifica introdotta dal Senato sia positiva né dal punto di vista ordinamentale, né da quello politico, né da quello morale. L'articolo 30 contraddice, infatti, le numerose dichiarazioni, rese in molti convegni, relative all'eccessivo peso, nel nostro sistema penale, della pena detentiva, al sovraffollamento delle carceri ed all'opportunità di introdurre criteri di flessibilità della pena, anche alla luce della valutazione delle singole personalità; tutti principi non nuovi, né introdotti in questo provvedimento, ma che fanno parte da più di dieci anni dell'ordinamento carcerario italiano.

Fatta questa premessa, credo si debba rilevare la complessiva positività di un provvedimento che, pur non cambiando la logica della riforma penitenziaria varata nel 1975 — e forse in questo senso è stata persa un'occasione — tuttavia accentua ed allarga gli spazi di flessibilità e di applicazione di sanzioni alternative alla detenzione e di motivi diversi di esecuzione della pena, introducendo importanti e nuovi istituti, allargando le possibilità d'uso di istituti già esistenti e finora scarsamente applicati.

Nel ribadire il voto favorevole del gruppo comunista, ritengo necessario richiamare il pericolo — da noi tante volte ventilato — di una difettosa e lenta attuazione di questo provvedimento, di cui pure tutti diciamo bene, se non verranno azionate le leve amministrative, cioè se il Governo non appresterà (come non ha fatto negli anni passati) o appresterà in misura insufficiente quegli strumenti e quegli interventi che sono assolutamente necessari per l'attuazione della legge. Mi riferisco innanzitutto agli organici del personale, a cominciare dalla magistra-

tura di sorveglianza, fino ai direttori, agli educatori, agli amministratori, agli addetti al servizio sociale ed a quel personale considerato di custodia che stiamo da lungo tempo, attraverso un provvedimento legislativo, tentando di trasformare in personale che opera a pieno diritto nel trattamento dei detenuti. Mi riferisco, cioè, in particolare ad un tema che è oggi di grande attualità: la riforma del Corpo degli agenti di custodia.

Ho appreso poco fa — spero si tratti di una notizia inesatta — che nemmeno la prossima settimana l'Assemblea esaminerà questo provvedimento. Stiamo per iniziare la sessione bilancio e desidero porre il Governo, i colleghi, il presidente di questa Commissione, tutti i gruppi di fronte alla situazione che ci si presenterà: la Camera approverà questa mattina la riforma dell'ordinamento penitenziario; il Senato, per parte sua, approverà il provvedimento di amnistia: questo è certo. Nel frattempo, la riforma del Corpo degli agenti di custodia è ferma in Aula e neanche la prossima settimana proseguirà il suo *iter*. Non capisco il motivo per il quale la Conferenza dei Capigruppo non abbia accolto le nostre reiterate sollecitazioni in proposito.

Concludo auspicando che il Governo faccia quanto è possibile perché tale riforma giunga finalmente all'approvazione e perché non si possa dire, tra qualche anno, che essa ha fatto la stessa fine della riforma penitenziaria del 1975.

**SALVATORE MANNUZZU.** Signor presidente, continueremo a votare, secondo l'orientamento già espresso durante la precedente nostra lettura, a favore di questo provvedimento, sebbene, in seguito all'introduzione del nuovo articolo, il testo risulti peggiorato.

Ribadisco la mia contrarietà alla concezione premiale degli istituti della riforma penitenziaria, su cui il relatore ha particolarmente insistito; in particolare, la libertà condizionale non è un grazioso regalo, tale da evocare vecchi mercanteg-

giamenti propri della vita penitenziaria o la logica del bastone e della carota largamente diffusa nelle prigioni. Occorre respingere questa sorta di paternalismo penitenziario, contrapponendo ad esso una concezione retributiva, secondo cui al detenuto non viene offerto un dono, ma ciò che gli spetta. Alla stregua di queste considerazioni, dovremmo prevedere una retroattività piena della liberazione condizionale, retroattività piena che non viene riconosciuta.

Molti colleghi si sono diffusi sulla incostituzionalità dell'articolo 30; condivido tale giudizio, dal momento che la norma introdotta assegna un trattamento disuguale a persone ugualmente meritevoli. I detenuti, infatti, che hanno dato una prova di reinserimento più consolidata nel tempo — prima del 1981 — subiscono un trattamento peggiore in quanto non ricevono il beneficio considerato. In ogni caso, mi sembra particolarmente singolare che quanti riconoscono l'illegittimità della norma abbiano votato per la sua approvazione, confidando nel successivo intervento della Corte costituzionale.

Non mi sento, inoltre, di condividere la preoccupazione sottesa alla recente elaborazione del Senato, preoccupazione concernente l'eccessivo numero di detenuti cui verrebbe concessa la libertà in seguito alla soppressione dell'articolo 30; a mio avviso, se queste persone sono totalmente reinserite, è giusto che escano da un istituto penitenziario che non può più arrecare alcuna utilità, ma solo danno.

È poi certamente strano che i fautori della negazione di questa differenziazione penale, di questo trattamento favorevole ai detenuti reinseriti, sostengano la logica dell'indulto « a pioggia » per tutti i detenuti, meritevoli e no.

Riprendendo una domanda sollevata da molti in forme diverse — ci si è chiesti se il meglio non sia nemico del bene — dirò che in una risposta troppo affermativa a tale quesito mi sembra si possa

ravvisare un eccesso di rassegnazione poco utile per il progresso e la democrazia.

Al di là delle osservazioni espresse, voteremo a favore di questo progetto di legge, che mantiene al suo interno un insieme di modifiche istituzionali rilevanti e positive.

Il provvedimento costituisce una scommessa; d'altra parte, credo sia mestiere della democrazia accettare sfide di questo tipo.

Emergono soprattutto alcune urgenze. La prima riguarda il lavoro penitenziario, relativamente al quale dovremo affrontare una prova grave in occasione dell'esame e dell'approvazione della legge finanziaria; in quella circostanza risulterà quanto siamo disposti a spendere per il raggiungimento di quella finalità, quanto siamo disposti, quindi, a distogliere da altri capitoli di spesa (giacché bisogna anche avere rispetto delle compatibilità finanziarie), di quanta fantasia disporremo riguardo ad una simile materia tenendo presente che spesso la fantasia dipende dall'effettivo interesse.

A tale questione vanno aggiunte quelle sulle quali non occorre insistere — riguardanti l'isolamento dei detenuti e la situazione degli agenti di custodia, i quali sono strumento indispensabile per l'attuazione della riforma penitenziaria, ma appaiono destinati, se non si provvede al più presto al miglioramento della loro condizione, ad essere travolti da un complesso di frustrazioni assolutamente non sopportabili.

Ribadisco, comunque, l'importanza di questo provvedimento, relativamente al quale esprimeremo voto favorevole.

**FRANCO RUSSO.** Intervengo brevemente, per ribadire il voto di astensione del mio gruppo per le motivazioni già espresse, con riferimento all'articolo 30, durante la discussione sulle linee generali — non intendo ripeterle — e per quelle più generali manifestate durante l'esame del provvedimento in prima lettura.

Desidero soprattutto sottolineare come la Commissione giustizia della Camera abbia di fronte a sé alcuni impegni sui quali anche il ministro si era dichiarato parzialmente interessato; mi riferisco ad una serie di argomenti che sono stati oggetto di una serie nutrita di emendamenti presentati nel mese di settembre e sostanzialmente apprezzati dal Governo, pur essendo stata affermata l'impossibilità di introdurli nel provvedimento al nostro esame.

Già altri colleghi hanno richiamato l'attenzione sul lavoro penitenziario, la cui retribuzione nel presente progetto di legge mantiene il carattere negativo della mercede, in una concezione medioevale di tale attività, non ancora intesa come diritto del detenuto, né come strumento di risocializzazione e contatto con l'esterno. In tal senso, dobbiamo registrare l'impegno delle forze sociali e dei detenuti stessi, nonché l'elaborazione di progetti di legge che si muovono nella direzione di recuperare una concezione moderna e democratica del lavoro.

Un'ulteriore questione, già evidenziata dall'onorevole Trantino, concerne lo studio e la formazione professionale all'interno del carcere; in proposito, avevamo suggerito di estendere la disciplina dell'articolo 21.

Non deve essere neppure trascurato il problema dell'assistenza sanitaria, su cui si è soffermato questa mattina l'onorevole Felisetti, né quello della tossicodipendenza dentro e fuori del carcere. In tal senso, troppo poco è stato fatto, mentre non si è voluto cogliere l'occasione, che non definirò storica, dell'approvazione di questo provvedimento; non credo che in termini brevi potremo « rimettere » le mani su questo testo, di cui andrà anzitutto esaminato il funzionamento in sede di applicazione. Il provvedimento non ha comunque considerato una serie di problemi, che toccano drammaticamente la vita del detenuto.

Da ultimo vorrei sottolineare il fatto che, in seno alla Conferenza dei Capi-

gruppo, il rappresentante di democrazia proletaria si è pronunciato perché il provvedimento relativo alla riforma del Corpo degli agenti di custodia fosse sollecitamente posto all'ordine del giorno dell'Assemblea. Ciò testimonia il nostro impegno per la soluzione positiva di questo importante progetto di legge.

MICHELE CIFARELLI. Non essendo intervenuto nel corso della discussione sulle linee generali, avrei diritto a svolgere un'ampia dichiarazione di voto. Mi limiterò, tuttavia, a sottolineare che la Commissione giustizia deve approvare la proposta di legge in esame. Infatti, nonostante le critiche che ad essa possono essere mosse, ritengo che debba comunque essere approvata.

Quanto al tema del lavoro carcerario, se di esso si deve occupare il Parlamento, entra in gioco la programmazione decisa dalla Conferenza dei Capigruppo; se deve essere il Governo ad occuparsene, è evidente che alcune scelte debbono pur essere compiute. In ogni caso, non si può pensare di fare tutto contemporaneamente: il Parlamento ha già moltissimi impegni da portare avanti; è mia opinione che, esprimendo un voto favorevole sul provvedimento in esame, si compia un buon lavoro.

Concludo esprimendo una preoccupazione, che non è solo mia. Temo, cioè, che le norme contenute nella proposta di legge in esame aumentino la discrezionalità del giudice che, nel caso di specie, è quello di sorveglianza. Tale aumento costituisce davvero un rischio, fermo restando che tutti coloro che hanno esercitato le professioni di avvocato o di magistrato sanno che non si può prescindere dalla presenza del giudice, anche i provvedimenti da questi emanati debbono essere attentamente riguardati.

Ribadisco, da ultimo, il voto favorevole del gruppo repubblicano.

FRANCESCO CORLEONE. Debbo dire che il modo in cui si arriva all'approva-

zione del provvedimento in esame rende ancor più giustificata la scelta del non voto da parte del gruppo radicale. Abbiamo avuto una dimostrazione di come le istituzioni ci costringano a svolgere un lavoro non soddisfacente e di come siamo costretti a soggiacere a tutta una serie di pressioni che non rendono il Parlamento quel luogo centrale di cui tanto si parla.

Se decidessi di esprimere un voto in questa occasione, non potrei comunque votare a favore del provvedimento, perché esso consta di una prima parte nella quale ancora si guarda verso il passato, verso gli anni dell'emergenza, stabilendo ampi margini di discrezionalità nel trattamento del detenuto.

Ribadisco che, a nostro avviso, sono state approvate norme pericolosissime per la giustizia, in particolare per ciò che concerne i termini della sorveglianza speciale. Credo che questa proposta di legge rappresenti, nel valore simbolico che assume, un primo, timido tentativo di uscire dagli anni più pesanti dell'emergenza e, quindi, da quel tipo di trattamento particolarmente duro usato nelle carceri.

Dobbiamo riflettere sulle misure che ci accingiamo ad approvare; tutti hanno ricordato la necessità che contestualmente vadano avanti altri provvedimenti, se non si vuole che quello odierno rimanga lettera morta. Con l'attuale situazione carceraria è quasi umoristico pretendere una qualche partecipazione del detenuto al lavoro di risocializzazione. Chi conosce la situazione delle carceri sa bene che è già un risultato il fatto che la situazione all'interno degli istituti penitenziari non esploda. Altro che risocializzazione del detenuto! Tra l'altro, non vi è stata alcuna applicazione seria della riforma del 1975, per cui evidentemente costituisce una mistificazione il fatto di scaricare sulle spalle dei magistrati di sorveglianza giudizi sul comportamento dei detenuti, che sono meritevoli solo per il fatto di non avere ancora provocato una vera esplosione nelle carceri.



Si tratterebbe, allora, di lanciare un segnale diverso: il Parlamento, cioè, dovrebbe approvare un pacchetto di provvedimenti sulla giustizia che tocchino tutti i settori « caldi », nella speranza che il Governo faccia la sua parte dal punto di vista amministrativo. Le forze politiche, nel corso del prossimo esame dei documenti finanziari e di bilancio, potranno per parte loro chiedere che lo stanziamento a favore del Ministero di grazia e giustizia divenga più adeguato.

**PRESIDENTE.** La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

#### **Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Gozzini ed altri, Marchio ed altri: « Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » *(Approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla*

*IV Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dal Senato) (3831-B):*

Presenti .....	26
Votanti .....	25
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	13
Voti favorevoli .....	25
Voti contrari .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bohicchio Schelotto, Carpino, Casini Carlo, Cifarelli, Contu, De Gregorio, Felisetti, Fracchia, Gargani, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, La Russa, Macerattini, Macis, Mannuzzu, Nicotra, Onorato, Pasqualin, Pedrazzi Cipolla, Reggiani, Riz, Rizzo, Tassi, Testa, Trantino.

*Si è astenuto:*

Russo Franco.

**La seduta termina alle 12,20.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO